

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4389

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILIQUINI, MACERATINI, BUCCIERO,
CARUSO Antonino, VALENTINO, BATTAGLIA, MAGNALBÒ,
PASQUALI, TURINI, PONTONE, DEMASI, PEDRIZZI, BASINI,
BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO,
CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO,
CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, FLORINO,
MAGGI, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, MANTICA, MARRI,
MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI,
PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA,
ZAMBRINO e SERENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1999

Disciplina delle professioni intellettuali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	9
CAPO I - Principi generali	»	9
CAPO II - Società tra professionisti	»	13
CAPO III - Struttura degli ordini	»	18
CAPO IV - Controllo deontologico e amministrativo	»	21
CAPO V - Norme transitorie.	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Le libere professioni, per le loro caratteristiche di autoimprenditorialità e la capacità di espansione, non sono un relitto del passato fondato sul privilegio di casta o una realtà corporativa estranea ai principi democratici e alle necessità della società futura.

Rappresentano, invece, un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico e sociale di impianto europeo-occidentale: in Italia si può oggi parlare di terzo polo per la rilevanza dello sviluppo che hanno assunto e l'importanza della valenza produttiva e occupazionale.

Sotto il profilo storico ricordiamo che furono solo i rivoluzionari francesi del periodo del terrore che abolirono tutte le corporazioni, col pretesto di eliminare autonomie e privilegi; si iniziò dall'ordine degli avvocati, in quanto testimone delle illegalità commesse. In seguito, le professioni vennero riorganizzate e la normativa dell'epoca napoleonica ha costituito il modello di legislazione per numerosi Paesi europei, tra i quali il nostro. In Italia, gli ordini professionali risalgono al periodo liberale quando vennero istituiti gli albi degli avvocati (1874) e dei notai (1879), e successivamente dei ragionieri (1906), dei sanitari (1910), degli ingegneri e architetti (1923). Gli ordini più recenti sono stati istituiti nel periodo repubblicano. La normativa fondamentale è costituita tuttora dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che riorganizza su basi democratiche gli ordini e i collegi professionali, per cui gli organi di vertice sono esponenziali del corpo professionale liberamente eletti dall'assemblea degli iscritti. La Costituzione repubblicana ha riconosciuto l'importanza sociale delle libere professioni, prescrivendo l'esame di Stato per l'abilita-

zione all'esercizio della professione (articolo 33) e, più in generale, affermando il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme (articolo 35).

Con lo sviluppo della legislazione comunitaria si apre l'attuale fase di integrazione dei mercati che coinvolge anche le professioni: il Trattato istitutivo della Comunità europea che afferma il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sui criteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio superiori, e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla libertà di esercizio delle professioni in generale.

Dalla legislazione comunitaria non deriva affatto la necessità di deregolarizzazione delle professioni intellettuali, di abolizione di ordini, tariffe, controlli all'accesso. Inoltre da un esame comparatistico della legislazione europea, non si evince l'esistenza di un modello unitario contrapposto al nostro, ma solo il permanere, soprattutto in Inghilterra, di diverse tradizioni in alcuni ambiti di attività.

Per quanto concerne il criterio seguito in altri Paesi europei sul tema delle società professionali, ricordiamo che in Germania di recente è stata emanata una legge che consente anche agli avvocati di esercitare la professione forense in forma societaria sotto diverse forme, tra le quali la società a responsabilità limitata. Per queste società tra avvocati sono esclusi i soci di mero capitale. In Francia vi sono diverse forme societarie che consentono comunque ai professionisti esercenti la loro attività all'interno della stessa società di detenere la maggioranza del capitale sociale. Va però precisato che la disciplina legislativa è approvata con decreti specifici e per ciascuna

professione il Consiglio di Stato ha la facoltà di limitare o interdire del tutto il possesso di quote o azioni a determinate categorie di persone fisiche o giuridiche quando la loro partecipazione potrebbe mettere in pericolo l'indipendenza e il rispetto delle regole deontologiche.

Proprio partendo dalle esigenze poste dall'unificazione dei mercati dei servizi nel territorio dell'Unione europea, sono sorti vivaci contrasti sulla base delle presunte antinomie tra la libertà di stabilimento e circolazione e l'obbligo di osservanza delle leggi nazionali. Nei pareri espressi da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e nelle iniziative del Governo si è inteso risolvere tali antinomie, solo all'apparenza inconciliabili, con l'assimilazione della prestazione professionale al prodotto dell'impresa di servizi. Da tale postulato, indimostrabile, possono derivare gravi conseguenze negative per tutta la collettività e per la tutela del pubblico interesse, che con questa legge, invece, si intende garantire e difendere.

Il criterio del «pubblico interesse» è, viceversa, tenuto in gran conto nelle decisioni della Corte di giustizia europea che in questi ultimi anni è stata costretta a una ponderazione continua tra gli interessi in gioco: da un lato la libertà di circolazione dei servizi, dall'altro gli interessi contingenti perseguiti dalle norme nazionali limitative del libero scambio. È bene ricordare che in questo processo di valutazione secondo la Corte di giustizia il principio economico del mercato unico subisce «eccezioni» solo quando le norme nazionali perseguono «interessi pubblici non economici» che l'ordinamento comunitario riconosce prevalenti (vedi sentenze Sager, 1990; Gebhard, 1995; *Alpine Investments*, 1995). I principi essenziali che discendono da tali pronunce sono:

il diritto comunitario riconosce ai professionisti una funzione fondamentale per il buon funzionamento dei mercati nei quali operano;

il buon funzionamento dei mercati dipende anche dalla fiducia che gli utenti-consumatori nutrono nei professionisti ai quali si affidano;

tale fiducia è alimentata dall'esistenza di discipline professionali e tali si intendono anche le norme deontologiche e tutta la regolamentazione nazionale in materia di professioni;

tali discipline costituiscono «un motivo imperativo di interesse pubblico» che potrebbe giustificare eventuali eccezioni alla concorrenza e alla libera circolazione dei professionisti.

Pertanto non è vero che il diritto comunitario vuole smantellare le discipline nazionali sulle professioni; anzi affida loro un ruolo fondamentale per il funzionamento del mercato e della concorrenza. In conclusione, si ritiene possa trarsi il seguente principio: per far funzionare bene il mercato servono dei buoni professionisti al fine specifico di tutelare adeguatamente gli utenti.

Riteniamo che le pressioni verso una deregolarizzazione, significativamente quelle provenienti da soggetti economici, derivino da una falsa rappresentazione di problemi effettivi posti dal mercato. I problemi effettivi sono quelli della crisi occupazionale nei settori della produzione industriale, della notevole espansione del terziario, soprattutto nel settore dei servizi professionali e di un continuo aumento del numero dei professionisti.

L'errore di chi sponsorizza una liberalizzazione selvaggia delle professioni intellettuali discende anche dalla mancata considerazione della circostanza che le professioni rappresentano un rilevante fattore di democratizzazione e di modernizzazione secondo quanto accreditato dai più recenti studi del settore: ad esempio, assicurano la mobilità sociale, sulla base del merito, invece che sulla base della nascita, della classe di appartenenza e della fortuna; sono state il primo settore di lavoro che ha introdotto l'eguaglianza tra i sessi; sono un ambito aperto e in espansione

tanto che gli addetti si moltiplicano ogni anno e il fatturato è pari al 7 per cento del prodotto interno lordo nazionale. Dall'ultimo rapporto CENSIS risultano iscritti agli albi più di 1,5 milioni di professionisti; tra il 1997 e il 1999 vi è stato addirittura un incremento del 5,1 per cento.

Certamente, in questo insieme esistono problematiche differenti poste dalle professioni a disciplina ordinistica, da quelle semplicemente riconosciute e, infine, da quelle professioni emergenti che aspirano a una regolamentazione.

Il presente disegno di legge intende adeguare l'ordinamento delle libere professioni alle necessità della società del 2000 in Europa; consentire la costituzione di società fra professionisti, con esclusione del socio di puro capitale per evitare uno snaturamento degli studi in erogatori di servizi di massa a un utente non garantito; rinnovare gli Ordini rendendoli più trasparenti, democratici, aperti ai giovani e alle nuove esigenze dei professionisti e dei cittadini.

Adeguamento che va previsto salvaguardando sia le funzioni di interesse generale, sia le attribuzioni di interesse pubblico proprie di alcune di esse, la tutela degli interessi del cliente, da realizzare in modo più efficace anche in considerazione della normativa comunitaria.

La riforma rispetta le caratteristiche essenziali delle attività professionali che hanno natura intellettuale, anziché meramente tecnica e pertanto si distinguono da altri servizi per il contenuto creativo e inventivo fondato sulla detenzione «del sapere e della conoscenza specializzata». Il rapporto professionale è di tipo fiduciario e personale (affidamento all'*intuitus personae*), comporta la diretta responsabilità del prestatore di opera intellettuale e presuppone l'assoluta indipendenza del professionista, che deve agire secondo scienza e coscienza.

La tutela del cliente del professionista assume aspetti più intensi e problematici rispetto al consumatore o all'utente di un ser-

vizio tecnico: la garanzia deve avvenire non solo sulla quantità, ma particolarmente sull'accertata qualità della prestazione. E deve esservi innanzitutto una verifica della capacità del professionista a esercitare la professione: in nessun altro modo si potrebbe garantire il cittadino dal rischio di prestazioni inadeguate, in quanto, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, gli esiti - e gli eventuali danni sociali nel caso di prestazioni fornite da un professionista non qualificato - non sono immediatamente valutabili dall'interessato.

Non abbiamo ritenuto di accogliere la tesi di chi vorrebbe abbandonare alla sola legge del mercato lo svolgimento dell'attività professionale, l'accesso alla professione, la pubblicità, il compenso delle prestazioni. In effetti, l'attività del libero professionista, per il grado particolare di preparazione richiesto e per la fiduciarità dell'incarico cui fa affidamento il cliente e, soprattutto, per il valore degli interessi tutelati, non è riconducibile alla prestazione anonima di servizi commerciali né all'attività imprenditoriale.

Il superamento della concezione dialettica fra capitale, impresa e lavoro, non comporta l'assimilazione di ogni fattore a un'unica dimensione del mercato.

Per tali ragioni l'articolo 1 chiarisce che si è inteso offrire una legge-quadro in attuazione dell'articolo 35 della Costituzione e, quindi, a tutela del lavoro, la cui specificità rispetto all'attività d'impresa commerciale è indicata nel doveroso rispetto di norme deontologiche, nella personalità della prestazione, nell'indipendenza e nella diretta responsabilità del professionista.

L'articolo 2 qualifica gli Ordini come enti pubblici non economici e riconosce loro autonomia statutaria e regolamentare nei confronti delle rispettive categorie. Peraltro, i rapporti di lavoro dei dipendenti sono esclusi dalla normativa dei comparti del pubblico impiego e vengono invece regolati da contrattazioni specifiche e da disposizioni di legge.

L'obbligatorietà dell'iscrizione e la rappresentatività degli appartenenti conferiscono agli Ordini prerogative di diritto pubblico. L'ampiezza della funzione normativa, che riguarda non solo la tenuta e l'aggiornamento degli Albi, ma altresì la verifica dei requisiti per l'iscrizione ed il controllo della permanenza negli stessi, il codice deontologico ed il procedimento disciplinare, la regolamentazione della pubblicità e la misura degli oneri associativi destinati all'organizzazione ed al funzionamento degli organi rappresentativi.

L'articolo 3 chiarisce che obiettivo di questa legge è anche la salvaguardia degli Ordini attualmente esistenti, mentre l'introduzione di nuovi Ordini è subordinata alla verifica di determinati requisiti, quali la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, la necessità di salvaguardare l'utente dai rischi derivanti da una condizione di asimmetria informativa o l'entità dei danni sociali derivanti da prestazioni non adeguate.

Uno dei principi che caratterizza le libere professioni, non solo in Italia, ma anche, nonostante alcune differenze specifiche, negli altri Paesi europei, è l'esistenza di attività riservate in esclusiva a soggetti di cui è stata verificata la professionalità. Di conseguenza, si conferma che è compito della legge di stabilire le attività riservate in esclusiva agli iscritti agli Albi.

Si è evitato comunque, di far ricorso a formule che sarebbero state limitative, ovvero di circoscrivere nelle attività regolamentate quelle connesse con interessi costituzionali, in quanto vi sono numerosi interessi di grande rilevanza sociale, (come quelli dell'ambiente, della sicurezza sul luogo del lavoro, degli impianti, delle abitazioni eccetera), che non possono essere ignorati.

Nell'articolo 4, per le professioni attualmente non organizzate in Ordini, è riconosciuta la possibilità di costituire libere associazioni ammesse all'iscrizione presso il Ministero competente, per la medesima finalità della tutela della qualità della prestazione fornita.

L'accesso alla professione è uno dei punti ove più si avverte la tensione fra la richiesta di lavoro e la richiesta di qualità professionale. Alle misure per agevolare e rendere più imparziale l'accesso dei giovani alla professione è dedicato l'articolo 5, che prevede corsi di formazione, organizzati da parte degli Ordini professionali d'intesa con le università, e forme alternative al tirocinio ordinario anche in concomitanza con gli studi universitari. La formazione e l'aggiornamento dei professionisti sono esigenze importantissime in una società dinamica in cui il sapere assume forme sempre più complesse e mutevoli. Per questo si è pensato che gli Ordini possano promuovere la costituzione di fondazioni finalizzate alla formazione dei professionisti.

L'articolo 6 affronta l'importante problema delle tariffe. Sulla materia la nota sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, sugli spedizionieri doganali ha creato notevoli problemi interpretativi. Riteniamo che la medesima vada valutata nei termini posti dal caso esaminato senza giungere a conclusioni ultronee rispetto alla portata della sentenza, la quale non autorizza affatto a concludere che nessuna tariffa possa più essere prevista, soprattutto quando trattasi della soglia minima a garanzia del cittadino-utente.

Quando si tratta di prestazioni slegate dall'obbligo di risultato (ad esempio prestazioni mediche, legali, progettazione, eccetera) le tariffe minime svolgono la funzione di impedire che i prezzi scendano a livelli condizionati da operatori non qualificati e pertanto disponibili ad accettare corrispettivi inadeguati che risulterebbero non remunerativi per chi abbia invece sostenuto l'iter formativo previsto dalla legge.

Peraltro le direttive e le sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea, fanno ritenere opportuno di evitare che le tariffe continuino ad essere espressione delle decisioni dei Consigli nazionali degli ordini; per questo, secondo l'articolo 6, le tariffe sono fissate con decreto del Ministro della

giustizia su proposta di commissioni appositamente istituite con la partecipazione di rappresentanti degli Ordini.

Le tariffe hanno efficacia suppletiva, in quanto le parti non pattuiscono diversamente; sono invece vincolanti le tariffe minime, al fine di assicurare livelli adeguati di prestazioni; sempre a tutela del cliente è stabilito il suo diritto alla preventiva informazione in ordine alla complessità ed onerosità della prestazione.

La pubblicità professionale, secondo l'articolo 7, non è concepita in termini di liceità indiscriminata secondo modalità di tipo commerciale. Deve essere invece di tipo essenzialmente informativo, mentre viene esclusa ogni forma comparativa o non adeguata al decoro professionale.

L'articolo 8 obbliga tutti i professionisti a stipulare una assicurazione per i rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività economiche.

Con l'articolo 9 si è inteso estendere - come si è più volte chiesto inutilmente con emendamenti alle leggi finanziarie degli anni passati - ai professionisti le agevolazioni e gli incentivi stabiliti per altre attività.

Il Capo II è dedicato alla disciplina della società tra professionisti.

L'attività professionale può essere svolta in forma individuale, associativa o a mezzo di società tra professionisti. Si è prefigurato uno specifico tipo di società, denominato «società tra professionisti» (STP), organizzata in base allo statuto.

Di tali società, secondo l'articolo 10, possono essere soci unicamente persone fisiche che, già al momento della sottoscrizione delle quote sociali, siano in possesso dei requisiti previsti di abilitazione e di iscrizione all'albo. Non sono ammessi quindi soggetti estranei alla professione ovvero soci capitalisti che possano compromettere la trasparenza o condizionare la libera attività cui devono poter fare affidamento i cittadini. Sono ammesse società multiprofessionali.

All'articolo 11 sono indicate delle incompatibilità in funzione della trasparenza e della correttezza.

Secondo l'articolo 12, le società si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare l'attività solo dopo la loro iscrizione in appositi registri allegati agli albi. Con questa prescrizione si è voluto assoggettare le società stesse alla disciplina degli Ordini e, quindi, alle norme deontologiche e disciplinari, fino alla cancellazione dagli albi, per gravi scorrettezze. Peraltro anche per la STP è prevista l'iscrizione anche in funzione della pubblicità e della diffusione, nel registro delle società presso le camere di commercio. Nella ragione sociale deve essere contenuto il nome di uno o più soci e l'attività professionale svolta; il nome del socio defunto può essere mantenuto per dieci anni dal decesso.

L'articolo 13 stabilisce che, fatta salva la particolare disciplina della STP, in mancanza di apposite regole, si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata. L'amministrazione della società è sempre affidata ai soci e la STP è esclusa dalle norme sul fallimento.

Gli articoli 14 e 15 riguardano le modalità dell'incarico, la personalità della prestazione, la responsabilità professionale, stabilendo altresì il ruolo della società nell'incarico e rendendo contemporaneamente trasparente l'assunzione di responsabilità da parte del singolo professionista. Il riferimento all'articolo 2236 del codice civile conferma per il socio della STP il grado di responsabilità del professionista, la cui imperizia è rilevabile quando costituisca colpa grave. La società risponde in solido con il professionista incaricato. Fortemente innovativa è la previsione di copertura assicurativa obbligatoria.

Gli articoli 16 e 17 disciplinano la partecipazione agli utili e il subentro di nuovi soci. Di rilievo è la disposizione per cui le quote sono normalmente cedibili per atti tra vivi, salvo eventuali limiti o clausole di gradimento poste dallo statuto.

Alcune disposizioni in materia tributaria e contributiva sono volte a razionalizzare una materia già troppo onerosa per i professionisti. Così i redditi da lavoro derivanti dalla partecipazione alla società sono tassati quali redditi da lavoro autonomo, anziché rientrare tra i redditi da capitale.

Poiché per tutte le professioni sono previste forme di previdenza obbligatoria, l'articolo 18 prevede l'adeguamento ai fini previdenziali, sotto il profilo degli obblighi e dei diritti, del socio professionista. Il comma 2 delinea il quadro di riferimento per la tassazione delle STP: trattandosi di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionali, ne consegue logicamente il richiamo alle norme di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni contenute nell'articolo 50 del testo unico delle imposte dirette, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I limiti agli investimenti posti dall'articolo 19, come il divieto di investimento in beni non utilizzati per l'esercizio della professione, sono posti per evitare lo snaturamento della società rispetto allo scopo sociale.

Gli articoli 20 e 21 delincono la struttura e le funzioni degli organi degli Ordini professionali articolati su due livelli territoriali: uno nazionale e uno locale, in rispondenza con le diverse esigenze degli Ordini e delle comunità.

Vengono specificate le materie attribuite alla funzione regolamentare dei consigli nazionali. L'esigenza di dare un quadro organizzativo uniforme è temperata dal riconoscimento di speciali autonomie ai consigli locali come indicato nell'articolo 21.

Alla nuova regolamentazione della funzione disciplinare è dedicato l'articolo 22. Essa è attribuita ad appositi organi, denominati consigli di disciplina. Il procedimento disciplinare deve garantire all'incolpato la difesa tecnica con la nomina di un difensore avvocato o collega del proprio ordine professionale; la possibilità di prendere cognizione

ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo; la possibilità di far pervenire memorie e di intervenire personalmente all'udienza per essere sentito dalla commissione. Sono stabilite tassativamente le sanzioni previste. Una particolare riserva per l'ordine degli avvocati rinvia alla specifica disciplina della legge regolamentare.

Il controllo sugli atti degli Ordini, disciplinato nel Capo IV, è affidato al Ministro della giustizia che lo esercita secondo modalità che consentono una ponderazione delle valutazioni. Le deliberazioni concernenti l'approvazione degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci sono inviate per l'approvazione al Ministro della giustizia che, in caso negativo, decide di concerto con il Ministro competente in ordine alla materia riguardante l'attività professionale. Se la richiesta di riesame non è accolta entro trenta giorni, l'azione di controllo viene trasferita presso la Corte dei conti.

Gli articoli 24 e 25 prevedono i casi di scioglimento dei consigli nazionali e territoriali per gravi motivi, con la nomina di un commissario *ad acta*.

L'articolo 26 dispone norme transitorie per la prima elezione degli organi statutarie e risponde alla necessità di assicurare il rinnovo degli organismi con metodi assolutamente democratici e trasparenti. Infatti è previsto che lo statuto degli Ordini, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, venga sottoposto all'approvazione degli iscritti mediante un'assemblea congressuale, composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale in rapporto proporzionale con il numero degli iscritti. Detto statuto è trasmesso al Ministro della giustizia che previa verifica di legittimità lo adotta con proprio decreto. Entro un anno devono essere indette le elezioni dei nuovi organi statutarie.

Le norme finali stabiliscono che questa legge si applica a tutti gli Ordini ed i collegi professionali e che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore il Governo dovrà emanare i regolamenti attuativi ai sensi della legge n. 400 del 1988.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 35 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria, disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali.

2. L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità diretta e individuale del professionista.

3. Le norme della presente legge costituiscono principi generali degli ordinamenti professionali e possono essere modificate o derogate solo espressamente.

Art. 2.

(Ordini professionali)

1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dall'articolo 1. A essi non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

2. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge, le seguenti materie:

a) tenuta e aggiornamento periodico degli albi;

b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

c) codice di deontologia professionale e procedimento disciplinare;

d) certificazione attestante la qualificazione professionale e il controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi;

e) disciplina della pubblicità professionale;

f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi.

Art. 3.

(Attività riservate)

1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente istituiti, l'introduzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.

2. La legge disciplina per ciascuna professione le attività riservate in esclusiva agli iscritti agli albi e i casi di incompatibilità all'esercizio della professione.

Art. 4.

(Libere associazioni)

1. I professionisti che esercitano attività non riservate in esclusiva dalla legge possono costituire associazioni professionali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono stabilite le modalità di iscrizione delle associazioni professionali al registro istituito a cura del competente Ministero e i requisiti sufficienti a garantire il possesso iniziale e la verifica successiva delle capacità professionali degli iscritti anche tramite la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 5.

(Accesso alla professione)

1. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione che comprende lo svolgimento di attività riservate in esclusiva è prescritto un esame di Stato, al quale si accede dopo un corso di formazione istituito e disciplinato dagli Ordini professionali di intesa con le università.

2. In casi eccezionali, la legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedura di evidenza pubblica.

3. La disciplina del tirocinio, ove previsto, si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. La durata del tirocinio non può essere superiore a tre anni. Secondo quanto previsto da ciascun ordinamento, esso può esser svolto in concomitanza al corso di studio necessario per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

4. Salvo sia disposto diversamente, l'esame di abilitazione si svolge su base regionale. Gli iscritti agli Ordini professionali non possono esercitare la funzione di componente

delle commissioni esaminatrici nell'ambito della circoscrizione in cui risiedono.

5. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni scientifiche e culturali.

6. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.

Art. 6.

(Tariffe)

1. Le tariffe per le prestazioni svolte sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta di commissioni appositamente istituite con la partecipazione dei rappresentanti degli Ordini professionali.

2. Le tariffe non hanno efficacia vincolante, ma possono essere utilizzate qualora manchi la determinazione consensuale del compenso.

3. Per specifiche esigenze di interesse pubblico, al solo fine di tutelare l'utente in ordine alla qualità della prestazione, sono fissate tariffe minime inderogabili.

4. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.

Art. 7.

(Informazione all'utenza)

1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome, titolo e albo di appartenenza, nonché la ragione sociale della società tra professionisti di cui fa parte. È proibita ogni forma pubblicitaria comparativa o non adeguata al decoro e prestigio professionale.

2. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere i limiti necessari per assicurare la correttezza dell'informazione pubblicitaria.

Art. 8.

(Assicurazione obbligatoria)

1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 9.

(Agevolazioni e incentivi)

1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei beneficiari coloro che esercitano l'attività professionale.

CAPO II

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Art. 10.

(Società tra professionisti)

1. Al fine di svolgere in comune l'attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire tra loro società disciplinate dalla presente legge.

2. Nel rispetto dei principi della presente legge possono essere costituite, tra professionisti iscritti a Ordini diversi, società con lo scopo di organizzare in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali.

3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.

4. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative per particolari attività, le professioni per cui è richiesta l'iscrizione agli albi professionali non possono essere svolte in forma associativa diversa dall'associazione o dalla società tra professionisti.

Art. 11.

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in forma societaria)

1. L'esercizio in forma individuale dell'attività professionale è incompatibile con la partecipazione a una società tra professionisti. L'esercizio in forma societaria non è consentito in più di una società.

2. Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino all'iscrizione della stessa secondo le disposizioni della presente legge.

3. Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.

Art. 12.

(Costituzione della società)

1. Le società tra professionisti si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare l'attività dopo l'iscrizione in apposito registro allegato all'albo o agli albi professionali. L'iscrizione è effettuata entro trenta giorni dalla domanda.

2. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata l'attività professionale svolta. Il nome del socio defunto può essere mantenuto per non oltre dieci anni dal decesso.

3. Dell'avvenuta iscrizione all'albo è data comunicazione alla camera di commercio che provvede agli adempimenti necessari per l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle società secondo le modalità e con l'osservanza delle disposizioni previste in apposito regolamento emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i diritti dovuti alle camere di commercio.

Art. 13.

(Disciplina della società)

1. Salve le diverse disposizioni della presente legge, alla società professionale si applica la disciplina vigente per le società a responsabilità limitata.

2. L'amministrazione è affidata esclusivamente ai soci.

3. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina fallimentare.

Art. 14.

(Incarico professionale)

1. L'incarico affidato alla società si intende conferito anche al professionista o ai professionisti che risultano aver concorso al suo espletamento sulla base della comunicazione data per iscritto al cliente prima dell'inizio dell'esecuzione. In difetto della comunicazione, l'incarico si presume conferito a tutti i soci.

2. Tutti gli obblighi derivanti in capo al professionista individuale in conseguenza del rapporto professionale sono estesi alla società.

Art. 15.

*(Responsabilità del professionista
e della società)*

1. Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.

2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio incaricato della prestazione per gli eventuali danni derivanti dalle singole attività professionali. A tal fine essa è tenuta a stipulare idonea assicurazione per la copertura dei rischi.

3. La società risponde disciplinarmente della violazione delle norme deontologiche previste per l'espletamento dell'attività professionale esercitata.

Art. 16.

(Partecipazioni agli utili)

1. Lo statuto delle società disciplinate dalla presente legge stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in difetto, si presume in parti uguali.

2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.

3. Lo statuto disciplina altresì la corresponsione di acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.

Art. 17.

(Subentro di nuovi soci)

1. Le quote rappresentative del capitale conferito nelle società di cui alla presente legge possono appartenere soltanto ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute per atto tra vivi fatta salva la clausola di gradimento eventualmente prevista dallo statuto.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi acconsentano.

Art. 18.

(Disposizioni previdenziali e fiscali)

1. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

2. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla partecipazione agli utili.

3. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni. A essi non si applica il contributo integrativo.

Art. 19.

(Limite agli investimenti)

1. Alla società tra professionisti sono consentiti esclusivamente gli investimenti in beni utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale. La società tra professionisti non può detenere partecipazioni in altre società, né utilizzare le proprie disponibilità economiche per operazioni finanziarie di durata superiore a dodici mesi.

2. La società può essere proprietaria degli immobili e dei beni registrati direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività.

CAPO III

STRUTTURA DEGLI ORDINI

Art. 20.

(Organi degli Ordini professionali)

1. Gli Ordini professionali sono organizzati territorialmente secondo i loro statuti.

2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale sono:

- a) il consiglio nazionale;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo.

3. Il consiglio nazionale resta in carica per tre anni, è eletto da tutti gli iscritti al relativo albo professionale su base regionale ed è composto da un componente per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del consiglio nazionale esercitano le proprie funzioni e il diritto di voto in proporzione al numero degli iscritti residenti nelle regioni e nelle province autonome di provenienza. Salvo diversa successiva determinazione degli Ordini, tale proporzione è data da un'unità ogni mille iscritti o frazione di mille.

4. Il presidente è eletto dal consiglio nazionale, tra i componenti dello stesso, con la maggioranza assoluta dei voti.

5. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, ed è eletto dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei voti. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, stabilisce la ripartizione delle funzioni tra gli organi di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Nelle sedi di decentramento territoriale sono istituiti:

- a) il consiglio;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo.

7. Gli organi di cui al comma 6 sono eletti per tre anni, secondo le modalità previste nei commi precedenti; è comunque escluso il voto plurimo.

8. Presso ciascun Ordine, sia a livello nazionale che territoriale, è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un collegio dei revisori dei conti composto da almeno un iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili.

9. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Art. 21.

(Funzioni degli organi statutari)

1. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

- a) la rappresentanza istituzionale degli iscritti;
- b) l'adozione di uno statuto per la definizione della propria organizzazione;
- c) l'approvazione di regolamenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) l'adozione del codice di deontologia professionale;
- e) la formulazione dei criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti;
- f) la determinazione degli oneri a carico degli iscritti;
- g) le nomine e le designazioni in ambito nazionale;
- h) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e pro-

grammi relativi all'attività di amministrazione e di gestione;

i) la ripartizione tra gli uffici delle risorse da destinare ai vari servizi e l'approvazione delle piante organiche del personale dipendente;

l) l'esercizio dell'attività di controllo sui consigli locali e i loro organi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

m) i rapporti con il Ministro vigilante e con gli organi dell'Unione europea e le altre funzioni previste dalla legge.

2. Gli organi preposti agli uffici di decentramento territoriale esercitano le seguenti funzioni:

a) la tenuta degli albi, il loro aggiornamento, la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

b) la formulazione di proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;

c) l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, il controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

f) le attività di promozione e di resistenza alle liti con il potere di conciliare e transigere;

g) la determinazione dei compensi ai professionisti, secondo quanto previsto dai regolamenti;

h) le altre funzioni previste dalla legge.

3. Agli organi di decentramento locale, ai quali è attribuita una speciale autonomia, sono attribuite le funzioni di cui al comma 1, a eccezione di quelle indicate alle lettere *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, *l)* e *m)* del medesimo comma.

CAPO IV
CONTROLLO DEONTOLOGICO
E AMMINISTRATIVO

Art. 22.

*(Funzione disciplinare
e consigli di disciplina)*

1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione di organi territoriali, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.

2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dal regolamento, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli sono contestate, prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio Ordine professionale, presentare memorie a discolta, essere personalmente sentito durante l'udienza della commissione.

3. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:

a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

c) la sospensione, che consiste nell'inebbizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;

d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

4. I ricorsi avverso le decisioni del consiglio di disciplina rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5. Le previsioni del presente articolo non si applicano all'Ordine degli avvocati che, in relazione alle problematiche connesse all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini,

applica la disciplina della propria legge istitutiva.

Art. 23.

(Controllo sugli atti degli Ordini)

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.

2. Al fine di cui al comma 1 le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché quelle aventi contenuto regolamentare sono inviate entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Il provvedimento che richiede il riesame delle predette deliberazioni è adottato di concerto con Ministro che ha la competenza in ordine alla materia nell'ambito della quale si esplica l'attività di ciascuna professione.

4. Qualora la richiesta di riesame non sia accolta entro i successivi trenta giorni, il Ministro della giustizia trasmette tutta la documentazione alla Corte dei conti per l'esercizio del controllo e per l'eventuale avvio dell'azione di responsabilità.

Art. 24.

(Scioglimento dei consigli nazionali)

1. I consigli nazionali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, nei seguenti casi:

a) quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge;

b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento dei predetti consigli

per mancanza di oltre la metà dei componenti;

c) quando non è approvato nei termini previsti il bilancio preventivo o il conto consuntivo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni sostitutive conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 25.

(Scioglimento dei consigli territoriali)

1. I consigli territoriali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine:

a) quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge;

b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento dei consigli stessi per mancanza di oltre metà dei componenti;

c) quando non è approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

Art. 26.

(Elezioni dei nuovi organi statutari)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto degli Ordini previsto dall'articolo 2, comma 2, è sottoposto, per l'approvazione, agli iscritti mediante un'assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale

nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.

2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge.

3. I consigli nazionali degli attuali Ordini provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore degli statuti di cui comma 2, a indire le elezioni dei nuovi consigli nazionali, degli organi di disciplina e dei collegi dei revisori dei conti.

Art. 27.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli Ordini istituiti alla data della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti i consigli nazionali degli Ordini professionali interessati, stabilisce le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 28.

(Collegi professionali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle attività organizzate in collegio professionale.